

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AVEZZANO COMES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1969

Modifica dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365,  
sull'Opera nazionale orfani di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge vuole ottenere soltanto un atto di giustizia equiparativa dei diritti dei figli dei cittadini che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità contratte o aggravate per causa del servizio di guerra o per fatto di guerra, concepiti anche dopo l'evento che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Com'è noto, la legge 13 marzo 1958, n. 365, con l'articolo 1 configura come segue la qualifica di orfano di guerra:

« Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge, tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potestà o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra ».

Il successivo articolo 7 limita detta qualifica specificando che: « sono considerati orfani di guerra:

a) *omissis*;

b) " i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad

infermità per servizio, o comunque, per violenze subite purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto inabilità del genitore e siano stati riconosciuti da esso ".

Sono, inoltre considerati orfani di guerra, per effetto di altre disposizioni di legge:

i figli minorenni dell'invalido di guerra di qualsiasi categoria, anche se concepiti dopo il fatto di guerra e dopo il riconoscimento della inabilità a proficuo lavoro, in caso di morte dell'invalido per l'infermità per la quale era pensionato (legge 12 luglio 1923, n. 1491 e successive modifiche);

i figli minorenni dell'invalido di 1<sup>a</sup> categoria, anche se questi venga a morire per cause diverse dalla infermità riportata in guerra (legge 18 marzo 1968, n. 313);

infine, la equiparazione agli orfani dei figli di coloro che sono divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo per fatto di guerra, per servizio o per lavoro è riconosciuta, ai fini del collocamento protetto dall'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Appare opportuno osservare che la discriminazione di figli concepiti prima del fatto di guerra alla lettera b) dell'articolo 7 della legge n. 365 del 1958, verte sulle disposizioni legislative inerenti al riconoscimento

della qualifica di orfano di guerra solamente ai fini assistenziali mentre, giustamente, tale distinzione non esiste allorché ci si richiama alle disposizioni sul trattamento pensionistico di guerra, laddove all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 318, è previsto che " l'invalido, provvisto di pensione o di assegno di prima categoria, ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione un aumento annuo per ciascuno dei figli finché minorenni e inoltre nubili se femmine ".

Da quanto sopra si evince come, attualmente, venga considerato orfano di guerra il figlio minorenni dell'invalido di qualsiasi categoria deceduto per aggravamento della infermità di guerra, indipendentemente dalla data del suo concepimento e non il figlio dell'invalido di guerra di prima categoria concepito posteriormente al fatto invalidante del genitore.

Il mancato riconoscimento di tale qualifica nei confronti di questi ultimi, crea, oltre tutto, uno stato di disagio anche fra gli stessi componenti della famiglia, in cui, per il solo fatto di essere nati qualche anno prima o dopo, di due fratelli, uno è riconosciuto orfano e l'altro no.

È evidente che l'equiparazione richiesta, anche ai fini assistenziali, con il presente disegno di legge tende a sanare una palese ingiustizia e si rende pertanto doveroso un preciso ed inequivocabile atto legislativo che annulli l'attuale assurda discriminazione.

Per quanto sopra esposto, onorevoli senatori, ma soprattutto per l'evidente principio di equità che si vuole affermare con la modifica contenuta nel presente disegno di legge, che non comporta un onere per lo Stato, si ritiene che la lunga attesa degli interessati verrà finalmente soddisfatta da un vostro favorevole giudizio.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

La lettera *b*) dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituita dalla seguente:

« *b*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra titolari di pensione di prima categoria di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni ».